REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1287/C

adottata dal Commissario in data 7 OTT. 2010

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DOTT. ROBERTO CIOCCI AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. RETTIFICA DELIBERA N. 1146 DEL 6 SETTEMBRE 2010.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1146/C, adottata in data 6 settembre 2010, con la quale viene conferito, per un periodo di tre mesi, l'incarico al Dott. Roberto Ciocci dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 a carico del Medico Competente come meglio specificati dagli artt. 25 e 41 del richiamato testo legislativo.

ATTESO che con il medesimo atto viene approvato lo schema di convenzione per l'affidamento dell' incarico e determinato il relativo compenso in misura di € 1.666,58 mensili.

CONSIDERATO che in ragione degli adempimenti posti a carico del Medico competente e del considerevole carico di lavoro il compenso pattuito non è ritenuto congruo dal professionista rendendosi pertanto necessario un adeguamento dello stesso sino alla concorrenza di 2.000,00 mensili comprensivi di tutti gli oneri.

IL COMMISSARIO

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa

- Di rettificare il dispositivo della deliberazione n. 1146/C del 6 settembre 2010 rideterminando il compenso per le prestazioni in € 2.000,00 mensili lordo onnicomprensivo in luogo di 1.666,58 indicato nel richiamato atto.
- Di disporre la modifica dello schema contrattuale in conformità al dispositivo del presente atto.
- Di confermare le restanti disposizioni contenute nella deliberazione 1146/C del 6 settembre 2010 con scadenza dell'incarico al compimento dei tre mesi di attività.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Resp. Serv.Proponente

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1287/C del - 7 OTT. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 11 OTT. 2010 al 25 OTT. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO • REGIONE SARDEGNA • AZIENDA USL N°7 CARBONIA

DESTINATARI:
Affari generali e legali
Responsabile professioni infermieristiche

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Contratto recante le norme e le condizioni per le prestazioni professionali per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a favore del personale dipendente dell' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di agosto in Carbonia, nella sede dell ' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia via Dalmazia 83,

FRA

L'azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia, C.F e P.I. n. 02261310920 nella persona del Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953 C.F. CLM MRZ 53M10 B354H nella sua qualità di Commissario legale rappresentante pro tempore, che nel seguito della presente sarà sempre indicata come " Azienda ";

E

Il Dott Roberto Ciocci nato a Cagliari il 27/03/1961, ivi residente in Via Dei Monsoni,n 13 C.F. CCCRRT61C27B354 O che nel seguito della presente sarà sempre indicato come MEDICO COMPETENTE.

Premesso che :

- l'Azienda Sanitaria LOcale n. 7 di Carbonia ha la necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria al Medico Competente previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i dipendenti dell'ente;
- Che a seguito delle dimissioni dalle funzioni di medico competente, rassegnate dal Dott. Salvatore Bove, in via provvisoria e d'urgenza si intende affidare l'incarico ad un professionista con specifica esperienza maturata in strutture sanitarie pubbliche.
- Che il dott. Ciocci dipendente dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, presso la quale svolge le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008, si rende disponibile ad assumere il presente incarico per la durata di mesi tre;
- Che l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha fornito il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001;

si conviene e si stipula quanto segue a mezzo della seguente convenzione d'incarico:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) PROFESSIONISTA INCARICATO

L'incarico sarà espletato dal seguente professionista direttamente responsabile della esecuzione dello stesso.

1) Dott. Roberto Ciocci nato a Cagliari il 27/03/1961 C.F. CCCRRT61C27B354O in possesso del seguente requisito professionale: Specialista in Medicina del Lavoro.

ART. 3) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Medico Competente, che accetta, l'incarico concernente il servizio di sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, rivolto ai dipendenti dell' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

Ai sensi dell'articolo 25 (Obblighi del medico competente)

1. Il medico competente:
   a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
   b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
   c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
   d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
   e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
   f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
   h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, (art. 35. riunione periodica nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta

all'anno una riunione) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ai sensi dell'articolo 41

1) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 D.Lgs 81/2008 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2) La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell' articolo 39, comma 3. (D.Lgs 81/2008)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 D.Lgs 81/2008

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ART. 4) SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni richieste riguardano complessivamente un numero indicativo di dipendenti pari a N. 1736 unità, ripartite per profilo professionale come specificato nel prospetto di seguito riportato.

Profilo professionale	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	79
ASSISTENTE RELIGIOSO	1
AUSILIARIO SP. SERV. ECON.	21
AUSILIARIO SP. SERV. SANIT.	5
COADIUTORE AMMIN. ESPERTO	2
COADIUTORE AMMINISTR.	82
COL. AMMIN. PROFESS.	38
COL. AMMIN. PROFESS. ESP.	1
COL. PROF. SAN. PERS. INF.	611
COL. PROF. SAN. PERS. INF. ESP.	21
COL. PROF. SAN. PERS. RIAB.	45
COL. PROF. SAN. PERS. TEC.	75
COL. PROF. SAN. PERS. TEC. ESP.	3
COL. PROF. SAN. TECN. PREV. VIG.	40
COL. TECN. PROFESSIONALE	3
COLL. PROFESS. ASSIS.	9
COLLABORATORE PROFESS.	1
COMMESSO	3
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	7
DIRIGENTE BIOLOGO	6
DIRIGENTE CHIMICO	1
DIRIGENTE FARMACISTA	14
DIRIGENTE INGEGNERE	3
DIRIGENTE MEDICO	303
DIRIGENTE MEDICO EX II LIV.	36
DIRIGENTE PSICOLOGO	8
DIRIGENTE VETERINAR. EX II LIV.	1
DIRIGENTE VETERINARIO	19
FARMACISTA STRUTT COMPL	2
O T A	7
OPERAT. TECNICO SPEC.	48
OPERATORE PROF. 2^ CATEG.	69
OPERATORE SOCIO SANITARIO	74
OPERATORE TECNICO	96
PROGRAMMATORE	2

ART. 5) TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Medico Competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Azienda; Il Medico Competente effettuerà le prestazioni indicate alle lettere a), c), d), e) dell'art. 3 entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dall'Amministrazione a mezzo mail o fax.

ART. 6) VALIDITA' DELLA PRESTAZIONE

La durata del presente contratto è di mesi tre con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare l'incarico, con espresso provvedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi, qualora la normativa in materia al tempo vigente lo consenta, previa comunicazione scritta tra le parti con lettera raccomandata a.r. sei mesi prima della scadenza. I prezzi delle prestazioni a base del rinnovo sono quelli offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara.

ART. 7) LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI E DEGLI ACCERTAMENTI

Le visite saranno eseguite negli ambulatori medici siti nelle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 delle quali verranno specificate le ubicazioni all'atto dell'assunzione dell'incarico. Le restanti attività, compatibilmente con la natura della prestazione, possono essere svolte presso lo studio del professionista, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 8) DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione fornirà, attraverso l'Ufficio del Personale, su richiesta del Medico Competente, la documentazione di base in suo possesso necessaria per l'espletamento del servizio.

ART. 9) COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario mensile che L'Azienda corrisponderà al Medico Competente è pari a Euro 2.000,00 (DUEMILA/00) quale prezzo complessivo dell'intera prestazione comprensivo di ogni onere, imposta per le prestazioni di seguito specificate:

- visita medica preventiva
- visita medica periodica
- visita su richiesta del lavoratore
- visita medica in occasione del cambio della mansione
- visita medica alla cessazione del rapporto
- formazione e informazione dei lavoratori per la parte di competenza
- sopralluogo in azienda e definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative
- relazione sanitaria annuale con esposizione dei risultati sanitari

Al professionista sono corrisposti i rimborsi per le attività da effettuarsi presso le sedi della Asl 7, in ragione di un quinto del costo carburante per Km. Ai fini della liquidazione del rimborso il professionista presenta il rendiconto degli accessi vistato dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda.

ART. 10) PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il versamento dei compensi professionali di cui all'art. 9 sarà effettuato da parte dell'Azienda entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle rispettive fatture.

ART. 11) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto e nella vigente normativa.

Resto inoltre inteso che:

1. nel caso in cui l'Azienda non rispetti i termini di pagamento di cui al precedente art. 11, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Medico Competente gli interessi al tasso legale;

2. nel caso in cui l'Azienda, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Medico Competente saranno corrisposti i compensi per le prestazioni già eseguite sino alla data di comunicazione della revoca;

ART. 12) CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 13 NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente contratto, si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa speciale in materia.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Professionista
Dott. Roberto Ciocci

Azienda Sanitaria Locale n.7
Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida